



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Privacy: pubblicato il protocollo di modifica della Convenzione 108
Pubblicate in G.U. le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

La Commissione Europea avvia una consultazione per nuove norme su disegni e modelli industriali
Nuovi orientamenti dei Consigli Notarili delle Tre Venezie sul tema della “sospensione” delle perdite

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

Notifiche valide al rappresentante legale imputato del reato connesso
Rimessa alle S.U. la questione sulla nullità delle fidejussioni bancarie secondo le condizioni ABI
Insider trading e diritto al silenzio nei confronti di Consob e Banca d’Italia

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L’AGCM multa Google per abuso da posizione dominante

Privacy: pubblicato il protocollo di modifica della Convenzione 108

Legge n. 60, del 22 aprile 2021 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110, del 10 maggio 2021

Con la legge n. 60 del 22 aprile 2021 è stata modificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, sottoscritto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (Convenzione 108). Il protocollo di modifica, di cui alla legge in commento, aumenta notevolmente il livello di protezione dei dati garantito dalla Convenzione 108 definendo in maniera più specifica il principio di liceità del trattamento e rafforzando la protezione delle categorie di dati sensibili. In particolare, vengono previste ulteriori garanzie per il trattamento dei dati delle persone fisiche, prevedendo, ad esempio, l'obbligo di valutare il probabile impatto di un'operazione di trattamento dei dati che si intende effettuare e l'obbligo di adottare le opportune misure tecniche e organizzative. Sono stati inoltre introdotti nuovi diritti a tutela del titolare dei dati, come il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che arrechi un pregiudizio significativo, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto di disporre di un ricorso in caso di violazione dei diritti della persona. Infine, si segnala che il sistema di deroghe ai suddetti diritti e obblighi previsto nel protocollo di modifica soddisfa tre condizioni essenziali: i) viene mantenuto il campo di applicazione della Convenzione 108 (senza deroghe generali), ii) viene assicurata una certa flessibilità che permette di conciliare l'applicazione delle norme a protezione dei dati personali con gli altri interessi pubblici; iii) viene assicurata la coerenza generale delle disposizioni normative con gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

[torna su](#)

Pubblicate in G.U. le disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Decreto Legge n. 56, del 30 aprile 2021 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103, del 30 aprile 2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il Decreto in commento, dunque, provvede a disporre la proroga e la definizione dei termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la vigenza di alcune misure di sostegno emanate in ragione della crisi epidemiologica Covid-19. In particolare, i principali interventi riguardano: i) la proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; ii) i termini concernenti la redazione dei rendiconti e dei bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio; iii) la proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti; iv) gli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione; v) l'accelerazione degli interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19.

[torna su](#)

La Commissione Europea avvia una consultazione per nuove norme su disegni e modelli industriali

Commissione Europea – Proprietà intellettuale: revisione delle norme dell'UE in materia di disegni e modelli industriali (direttiva disegni e modelli) – 29 Aprile 2021

La Commissione Europea ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto una proposta di riforma dell'attuale normativa in materia di proprietà intellettuale con riferimento alla tutela dei disegni e modelli industriali (Direttiva 98/71/CE e del Regolamento (CE) n. 6/2002). In particolare, la pubblica consultazione mira a raccogliere le opinioni dei soggetti interessati dalla protezione dei disegni e modelli in Europa su questioni specifiche, possibili opzioni strategiche e relativi effetti. Nonostante la Commissione Europea valuti positivamente l'attuale normativa a tutela dei disegni e dei modelli industriali, la stessa ritiene necessario colmare alcune lacune al fine di modernizzare il quadro giuridico e adeguarlo all'era digitale. È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario online, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La consultazione avrà termine il 22 luglio 2021.

[torna su](#)

Nuovi orientamenti dei Consigli Notarili delle Tre Venezie sul tema della “sospensione” delle perdite

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Orientamenti Societari: “Sospensione” delle perdite ex art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020 – aprile 2021

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato i nuovi Orientamenti Societari sul tema della “sospensione” delle perdite prevista dall’art. 6 D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, L. n. 178/2020. La norma in commento prevede che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. In particolare, i nuovi orientamenti si soffermano sui seguenti profili: i) perdite oggetto della “sospensione” prevista dal comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020; ii) individuazione dell’arco temporale oggetto di “sterilizzazione”; iii) accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020; iv) documenti contabili da sottoporre all’assemblea in presenza di perdite ex art. 6 d.l. n. 23/2020; v) applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.; vi) operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 23/2020; vii) applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020 nelle fattispecie previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.; viii) operatività del differimento previsto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 23/2020; ix) scioglimento della società per perdita del capitale e art. 6 del d.l. 23/2020; x) aumenti di capitale in presenza di perdite 2020 “sterilizzate” ex art. 6 del d.l. n. 23/2020; xi) irrilevanza della causa delle perdite ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020; xii) limiti di operatività della “sterilizzazione” delle perdite.

[torna su](#)

Notifiche valide al rappresentante legale imputato del reato connesso

Corte di Cassazione – V Sezione Penale – Sentenza del 6 maggio 2021, n. 17556

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribadito quanto emerge dal combinato disposto di cui agli artt. 39 e 43 secondo comma del D. Lgs. 231/2001. In sostanza sottolinea che, pur sussistendo l’incompatibilità del legale rappresentante dell’ente imputato di reato connesso a rappresentare la società in giudizio e a nominare il difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs. 231/2001, che espressamente prevede che “L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”, non vi è alcuna incompatibilità a ricevere le notifiche indirizzate alla società, essendo perfettamente valide se eseguite con la consegna degli atti al rappresentante legale, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito, così come previsto dall’art. 43, comma 2 del D. Lgs. 231/2001. In particolare, la Cassazione ribadisce la legittimità della previsione normativa di cui all’art. 43, comma 2 già affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 27 luglio 2011, la quale aveva già dichiarato inammissibile la relativa questione di incostituzionalità della norma.

[torna su](#)

Rimessa alle S.U. la questione sulla nullità delle fidejussioni bancarie secondo le condizioni ABI

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Ordinanza n. 11486, del 30 aprile 2021

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima relativa all’applicazione della nullità dei contratti stipulati in attuazione di intese restrittive della concorrenza anche alle fidejussioni bancarie prestate in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, già qualificate dalla Banca di Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, n. 55 in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990. In particolare, le Sezioni Unite sono chiamate a chiarire: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustificati

la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno; b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; d) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Insider trading e diritto al silenzio nei confronti di Consob e Banca d'Italia

Corte Costituzionale – Sentenza del 30 aprile 2021, n. 84

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha riconosciuto l'esistenza, in capo alle persone fisiche, di un diritto al silenzio, tutelato dagli articoli 47, comma 2, e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito dei procedimenti dinanzi alla Consob per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato. Il procedimento dinanzi alla Consulta, muove dall'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 187-quinquiesdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste della Consob, ovvero la causazione di un ritardo nell'esercizio delle sue funzioni, anche nei confronti di colui al quale la medesima Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate. In particolare, la Consulta, dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 187-quinquiesdecies del TUF, ha stabilito che il diritto fondamentale al silenzio vale anche rispetto ai poteri d'indagine della Banca d'Italia e della Consob, allorché dalle risposte fornite possa emergere responsabilità del soggetto per un illecito passibile di sanzioni amministrative, ovvero la sua responsabilità penale. La questione esaminata dalla Consulta nasce dalla vicenda dell'amministratore di una società sottoposto a una pesante sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della Consob su operazioni finanziarie sospette da lui compiute.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'AGCM multa Google per abuso da posizione dominante

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – provvedimento A529 del 13 maggio 2021

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto a Google di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X che consente di usufruire di servizi connessi alla ricarica di veicoli elettrici, irrogando una sanzione di oltre 100 milioni di euro per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Ad avviso dell'Autorità, infatti, attraverso il sistema operativo Android e l'app store Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali.

Secondo quanto accertato dall'Autorità, Google non ha consentito l'interoperabilità dell'app JuicePass con Android Auto, una specifica funzionalità di Android che permette di utilizzare le app quando l'utente è alla guida nel rispetto dei requisiti di sicurezza. In tal modo, rifiutando a Enel X Italia di rendere disponibile JuicePass su Android Auto, Google ha ingiustamente limitato le possibilità per gli utenti di utilizzare la app di Enel X Italia per favorire invece la propria app Google Maps.

L'AGCM ha inoltre indicato il comportamento che Google dovrà tenere per porre fine a tale abuso di posizione dominante ed evitare che si producano gli effetti negativi derivanti dall'esclusione della app di Enel X Italia da Android Auto. L'Antitrust ha perciò imposto a Google di mettere a disposizione di Enel X Italia, così come di altri sviluppatori di app, strumenti per la programmazione di app interoperabili con Android Auto e vigilerà sull'effettiva e corretta attuazione degli obblighi imposti avvalendosi di un esperto indipendente preposto all'attuazione e al monitoraggio degli obblighi imposti a cui Google dovrà fornire tutta la collaborazione e le informazioni richieste.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it